



COMUNE DI S. ALBANO STURA

PROVINCIA DI Cuneo

ORDINANZA

Ordinanza taglio arbusti, siepi, rovi, rami, erbacce e colture arboree, etc – Limitata visibilità e sicura circolazione sulle strade

II SINDACO

VISTI i problemi causati dalla mancanza di manutenzione ordinaria e a quelli provocati dai rami degli alberi presenti lungo le strade che cadono sulle stesse in occasione di forti precipitazioni, nevicate o eventi atmosferici, oltre ai problemi di scarsa visibilità nei tratti in curva a causa della folta vegetazione.

DOVENDO garantire la sicurezza delle strade comunali e la sicurezza della circolazione stradale.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1993, n. 285 (Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visto lo Statuto Comunale,

ORDINA:

Per motivi di sicurezza, a TUTTI I PROPRIETARI o CONDUTTORI a vario titolo di TERRENI CONFINANTI CON LE STRADE COMUNALI e VICINALI di uso pubblico, a PROVVEDERE SEMPRE alla MANUTENZIONE dei FOSSI LATERALI (oltre naturalmente alla creazione di cunette e fosso lungo i campi confinanti con le strade) e al TAGLIO dei RAMI DEGLI ALBERI LUNGO LE STRADE COMUNALI e VICINALI, compresi I TAGLI di COLTIVAZIONI (MAIS e altro), arbusti, siepi, rovi, erbacce e colture arboree o di quant'altro possa impedire o limitare la viabilità ed una sicura circolazione sulle strade sopraccitate, previo smaltimento dei materiali di spoglio a norma di legge, nei tratti in rettilineo e in curva in cui è difficoltosa e limitata la visuale .

Si ordina, dunque, a tutti i proprietari dei fondi confinanti con le strade ad uso pubblico, siano esse comunali, vicinali o provinciali a provvedere al più presto e, comunque, **entro dieci (10) giorni** dalla data di pubblicazione o notifica della presente Ordinanza, al taglio, in particolare, delle piante di mais che non rispettino la distanza di metri 2 dal confine delle strade a partire da metri 20 dall'inizio della curva e di provvedere, a partire dalla stagione agraria 2015, alla semina delle colture rispettando le distanze sopra citate.

AVVERTE CHE:

In caso di mancata osservanza della presente ordinanza in merito al taglio di siepi, erbacce, rami, rovi saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29 del Codice della Strada da € 168,00 ad € 674,00;

In caso di mancata osservanza della presente Ordinanza in merito al rispetto della distanza di metri due delle piantagioni di mais dal ciglio della carreggiata saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Rurale, da € 50,00 ad € 500,00.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27 – comma 3°) – del D.Lgs. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che decide nel merito entro 60 giorni. Con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'art. 3) – comma 4°) – della Legge n. 241 del 7/08/1990, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente entro il termine di giorni 60. Decorrenti dalla notifica o, comunque, dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa alla Stazione C.C. di Trinità competente per territorio ed al Servizio di Polizia Municipale/Locale dell'Unione del Fossanese.

Sant'Albano Stura, 23 luglio 2015

IL SINDACO
Giorgio BOZZANO

